

REGOLAMENTO (CEE) N. 2756/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale ~~effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93~~

alla:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,300 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.